



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AVVOCATURA COMUNALE

n. 2212 del 11 OTT. 2024

OGGETTO: Incarico al Prof. Avv. Antonio Barone quale procuratore e difensore di questo Ente nel ricorso presso la Corte di Cassazione per l'impugnazione della sentenza n. 1039/2024 resa dalla Corte d'Appello di Catania nella causa civile N. R.G. 233/2023 - Comune di Modica / Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa. Impegno spesa e approvazione schema disciplinare d'incarico.

### IL RESPONSABILE DELL'AVVOCATURA COMUNALE

Visto l'organigramma comunale approvato con deliberazione G.C. n. 173 del 09.07.2024 esecutiva, nonché il funzionigramma dell'Avvocatura comunale approvato con deliberazione G.C. n. 125 del 24.10.2023;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 2246 del 05/09/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione per la direzione e responsabilità dell'Avvocatura comunale;

Premesso:

- Che con atto di citazione regolarmente notificato il Comune di Modica proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 764/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa su ricorso del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa per il pagamento della somma di € 113.940,63, in forza di fatture emesse nell'anno 2015 quale corrispettivo per la fornitura di acqua potabile, giusta convenzione stipulata tra le parti il 24.06.2003;
- Che con sentenza n. 1172/2022 resa dal Tribunale di Ragusa, nel procedimento civile n. 2243/2018 R.G., in accoglimento della proposta opposizione, il suddetto D.I. n. 764/2018 è stato revocato, con la condanna del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa al pagamento delle spese di lite sostenute dal Comune di Modica;
- Che con atto di citazione notificato il 17.02.2023, il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa ha proposto appello avverso la predetta sentenza;
- Che il Comune di Modica si è costituito in questo secondo grado di giudizio, affidando l'incarico all'Avvocato comunale, giusta determinazione del Sindaco n. 1184 del 02.05.2023;
- Che la Corte d'Appello di Catania ha emesso la sentenza n. 1039/2024, accogliendo l'appello proposto dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa nei confronti del Comune di Modica ed avverso la sentenza n. 1172/2022 del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento iscritto al n. R.G. 2243/2018) e, per l'effetto e in riforma della suddetta sentenza, ha rigettato l'opposizione proposta dal Comune di Modica al D.I. n. 764/2018, condannando questo Ente al pagamento in favore del Consorzio delle somme ingiunte, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;

Ritenuta opportuna la proposizione del ricorso in Cassazione per l'impugnazione della sentenza n. 1039/2024 resa dalla Corte d'Appello di Catania nella causa civile N. R.G. 233/2023, per le motivazioni non accolte in sentenza;

Tenuto conto della coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro dell'Avvocato comunale;

Visto l'art. 12, comma 2, del vigente "Regolamento sull'Avvocatura Comunale" approvato con Deliberazione G.C. n. 126 del 26.10.2023;

Visto che l'Elenco degli Avvocati Esterni già esistente è in contrasto con la norma sull'equo compenso ed è in corso di formazione quello conforme alla vigente normativa in materia;

Vista la necessità e l'urgenza di provvedere al fine di evitare un danno all'Ente, derivante dallo scadere dei termini per proporre ricorso presso la Corte di Cassazione per l'impugnazione della sentenza n. 1039/2024 resa dalla Corte d'Appello di Catania nella causa civile N. R.G. 233/2023;

Vista la deliberazione G.C. n. 213 del 19.09.2024, con la quale viene individuato e nominato il Prof. Avv. Antonio Barone, cassazionista abilitato e iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori, quale procuratore e difensore del Comune nel ricorso in Cassazione per l'impugnazione della sentenza n. 1039/2024 resa dalla Corte d'Appello di Catania nella causa civile N. R.G. 233/2023; dando atto che già, per l'impugnazione presso la Suprema Corte di Cassazione, della sentenza n. 200/2024 resa dalla Corte d'Appello di Catania nell'ambito della stessa materia e c/ il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, è stato affidato l'incarico allo stesso professionista e, pertanto, per continuità e connessione sia oggettiva che soggettiva, è stato compulsato all'uopo;

Considerato che il Prof. Avv. Antonio Barone (C.F. BRNNTN75R04H163G) del foro di Catania, all'uopo compulsato, ha accettato il suddetto incarico, comunicando il preventivo della spesa necessaria a titolo di compenso al netto delle riduzioni, attenendosi al valore minimo delle tabelle D.M. n. 147 del 13/08/2022, per un importo complessivo di € 3.828,00 oltre spese generali, IVA e CPA, per un importo complessivo di € 5.585,51 oltre le spese del contributo unificato pari ad € 1.518,00;

Ritenuto, pertanto, opportuno proporre ricorso presso la Corte di cassazione per l'impugnazione della sentenza n. 1039/2024 resa dalla Corte d'Appello di Catania nella causa civile N. R.G. 233/2023, incaricando il Prof. Avv. Antonio Barone del Foro di Catania (C.F. BRNNTN75R04H163G) cassazionista abilitato e iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori, quale procuratore e difensore del Comune;

Visto il T.U. Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto L'O.R.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

## DETERMINA

1. Di dare atto della coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro dell'Avvocato comunale, nonché la necessità e l'urgenza di provvedere al fine di evitare un danno all'Ente, derivante dallo scadere dei termini per proporre ricorso presso la Corte di Cassazione per l'impugnazione della sentenza n. 1039/2024 resa dalla Corte d'Appello di Catania nella causa civile N. R.G. 233/2023;
2. Di dare atto della deliberazione G.C. n. 213 del 19.09.2024, con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Avvocatura comunale di provvedere con successivo atto all'incarico del Prof. Avv. Antonio Barone, impegnando la somma onnicomprensiva di € 5.585,51 per l'onorario, oltre la somma di € 1.518,00 per spese di contributo unificato;
3. Di incaricare, quale procuratore e difensore di questo Ente, il Prof. Avv. Antonio Barone (C.F. BRNNTN75R04H163G) del foro di Catania, cassazionista abilitato e iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori, nel ricorso in Cassazione per l'impugnazione della sentenza n. 1039/2024 resa dalla Corte d'Appello di Catania nella causa civile N. R.G. 233/2023, Comune di Modica / Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa;
4. Di approvare l'allegato schema di disciplinare d'incarico, da far sottoscrivere all'Avvocato incaricato;
5. Di impegnare la spesa necessaria di € 7.103,51 onnicomprensiva già registrata contabilmente al cap. 11207/2 del bilancio 2022/2024 – esercizio autorizzatorio 2024 - impegno n. 1513/2024 per l'onorario del suddetto professionista e per le spese del contributo unificato;
6. Di liquidare, con successivo atto, al suddetto professionista un acconto nella misura del 50% dell'onorario, oltre le spese del contributo unificato, al ricevimento di regolare fattura;
7. Di liquidare, con successivo atto, al Prof. Avv. Antonio Barone (C.F. BRNNTN75R04H163G), la rimanente somma a saldo, a conclusione dell'incarico affidatogli, dietro trasmissione di regolare fattura;
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Si dichiara ai sensi dell'art. 8, del codice di comportamento approvato con deliberazione G.C. n. 285/2020, che in ordine al presente atto non sussiste ipotesi di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012

Istruttore Dir.vo Amm.vo  
*d.ssa Ornella Vilardo*



Il Responsabile dell'Avvocatura Comunale  
*Avv. Miriam Dell'Ali*



## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
1513/2024	03/09/2024	€ 4.103,51	11204/2	2024
Missione 01	Programma 11	Titolo 1	Macroaggregato 110	

Modica, 24/09/2024  
*Venne Di Carlo*

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 30 SET. 2024

Il Responsabile di Ragioneria

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 2 OTT. 2024 al 17 OTT. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

**DISCIPLINARE D'INCARICO  
PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI  
INCARICO LEGALE**

REPERTORIO N. \_\_\_\_\_ ATTI PRIVATI

Tra il Comune di MODICA (di seguito: Comune), in persona dell'Avvocato Comunale domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Modica, Piazza Principe di Napoli, 17, giusta determinazione del Segretario Generale n. 2246 del 05/09/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione per la direzione e responsabilità dell'Avvocatura comunale, secondo quanto appresso specificato in forza della Delibera G.C. n. 213 del 19.09.2024;

E

Il Prof. Avvocato Antonio Barone (C.F. BRNNTN75R04H163G) del Foro di Catania (di seguito: legale), con studio in Catania, C.so Italia, 22;

PREMESSO:

- Che il Comune di Modica con Deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 19/09/2024, ha individuato e nominato l'Avv. Antonio Barone del Foro di Catania quale procuratore e difensore dell'Ente nel ricorso presso la Corte di Cassazione per l'impugnazione della sentenza n. 1039/2024 resa dalla Corte d'Appello di Catania nella causa civile N. R.G. 233/2023 – Comune di Modica / Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa;
- Che con apposita determinazione del Responsabile dell'Avvocatura comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L.-D.L.vo n. 267/2000, è stato approvato lo schema del presente disciplinare ed impegnata la relativa e preventiva spesa;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto la difesa del Comune di Modica nel ricorso presso la Corte di Cassazione per l'impugnazione della sentenza n. 1039/2024 resa dalla Corte d'Appello di Catania nella causa civile N. R.G. 233/2023 - Comune di Modica / Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa.
2. Il legale si impegna in applicazione delle vigenti tariffe professionali ad accettare per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione il compenso per l'importo convenuto di € 3.828,00 oltre spese generali, IVA e CPA, per una somma onnicomprensiva pari ad € 5.585,51 a dedurre ritenuta d'acconto, da corrispondersi nella misura del 50% a titolo d'acconto, al conferimento dell'incarico e il restante 50% a saldo, a conclusione dello stesso; oltre i costi del contributo unificato.
3. Il legale si impegna a trasmettere tutti gli atti difensivi redatti per conto dell'Ente, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.  
Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere reso. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

4. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
5. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.  
Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporterà oneri aggiuntivi per il Comune.
6. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto in applicazione delle vigenti tariffe professionali.
7. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, in applicazione delle vigenti tariffe professionali, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
8. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
9. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
10. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

11. Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.
12. La presente scrittura privata è redatta in un unico originale, che verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Modica, li \_\_\_\_\_

PER IL COMUNE DI MODICA

IL PROFESSIONISTA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3), 6) e 7).

PER IL COMUNE DI MODICA

IL PROFESSIONISTA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_